

COPIA CONFORME

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.12988 del Rep. e N.9043 della Racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CARRO DEI GIOVANI"

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

La Associazione Culturale "Carro dei Giovani" farà uso della locuzione "Ente del Terzo Settore (E.T.S.)", ai sensi dell'art.12 del d.Lgs. n.117/2017, Codice dl Terzo Settore (C.T.S.) successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, art.46 lett.g) e per effetto di tale iscrizione.

L'associazione ha sede in San Martino in Pensilis, in c.da Piane di Caravatta snc.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione non ha fine di lucro e, per questo motivo, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha per scopo:

A) la promozione, l'approfondimento culturale e lo sviluppo della formazione sociale, morale e religiosa dei soci e dei cittadini al fine di conservare e valorizzare la centenaria tradizione de "La corsa dei carri trainati da buoi". A tal fine può promuovere incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni cinematografiche, attività sportive e ricreative, dare vita a gruppi di studio, organizzare concorsi, mostre e convegni, effettuare ricerche e studi, attuare la divulgazione della tradizione mediante l'utilizzazione di strumenti di comunicazione, realizzare ogni altra iniziativa idonea allo scopo;

B) collaborare, sul piano culturale e operativo, con altre associazioni ed enti, che abbiano scopi analoghi, alla realizzazione dei programmi e di singole iniziative rientranti nelle attività sociali;

C) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature strumentali

al perseguimento delle proprie finalità. Potrà, inoltre, invia strumentale e secondaria compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ma non nei confronti del pubblico, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3. Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere culturale;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- l) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- m) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione, nonché di tutti i diritti a contenuto patrimoniale della stessa.

Art. 4. - Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio direttivo, che versino la quota

di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare e rispettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le eventuali ulteriori norme regolamentari interne;

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E' garantito il diritto di voto ai soci minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata o altro idoneo mezzo di comunicazione;

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

- c) per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a

disposizione dei soci;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi eventualmente deliberati dal Consiglio direttivo;

Art. 6. - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) Organo di controllo, al superamento dei limiti ex art. 30 D. Lgs 117/2017 (CTS).

Art. 7. - Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'Assemblea deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 maggio, per l'approvazione del Conto Consuntivo e della relazione sulla gestione, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, se previsto, e su quant'altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza relativa dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Art. 8. - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 11 nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Le funzioni di consigliere sono gratuite salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare la proposta di Conto Consuntivo, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o dell'Organo di Controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e dell'Organo di Controllo, o inviato tramite posta elettronica o altra piattaforma di messaggistica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri

in carica e dell'Organo di Controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Compete al Consiglio:

- la predisposizione del regolamento interno dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- l'elezione del Presidente;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell'Associazione;
- l'elaborazione del rendiconto economico finanziario;
- la determinazione della quota annuale associativa;
- la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
- l'accoglimento o meno delle domande degli aspiranti aderenti;
- la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente;

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, può essere attribuita la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Tra i membri del Consiglio Direttivo sono eletti, con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti, il Tesoriere e il Segretario della Associazione, quest'ultimo su proposta del presidente. Le due cariche possono essere rivestite anche dallo stesso membro del Consiglio.

Il Segretario della associazione dirige l'ufficio di segreteria dell'Associazione, redige i verbali di riunione del consiglio direttivo e delle assemblee, cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 9. - Presidente

Il Presidente è eletto con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; sovrintende al buon funzionamento della Associazione; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; presenta all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente non ha diritto al compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 10. - Organo di Controllo

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 (CTS) è eletto dalla Assemblea dei soci, anche al suo interno.

L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'assemblea delibera sul rimborso annuale delle spese e sul compenso da riconoscere all'Organo di Controllo.

Il compenso deve essere determinato nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa di riferimento, art 8 D.Lgs 117/2017 comma 3 (Codice del Terzo Settore). In ogni caso è vietata, in quanto assimilabile a distribuzione indiretta di utili, la corresponsione di un compenso non proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di Controllo, senza diritto di voto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali deve essere convocato.

Egli assolve alle proprie funzioni secondo le attribuzioni ad esso riservate dalle vigenti disposizioni in materia.

All'Organo di Controllo è devoluta la vigilanza sulla gestione amministrativa della associazione, con poteri di

accesso e di ispezione alla documentazione della associazione.

L'Organo di Controllo esprime il parere sul Conto Consuntivo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo dura in carica un triennio e può essere rieletto. In particolare cessa dal suo incarico in occasione della seduta assembleare di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio di amministrazione.

Art. 11. - Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote sociali, annota le operazioni contabili, predispone i bilanci da sottoporre al consiglio direttivo. E' delegato, anche disgiuntamente dal Presidente e nei limiti di apposita delibera di consiglio, alla operatività nei rapporti con le banche. Il Consiglio può affidare ad esterni il servizio di elaborazione dati contabili e fiscali, predisposizione bilanci e dichiarazioni fiscali, a supporto del Tesoriere.

Art. 12. - Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 C.T.S., entro i quindici giorni precedenti la data della riunione di cui al comma precedente.

Il Conto Consuntivo e la relativa delibera di approvazione sono trasmessi senza indugio all'Organo di Controllo per il parere di competenza.

Art. 13. - Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14. - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, in sessione straordinaria, come previsto dal presente Statuto.

Art. 15. - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra gli associati, e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio, che sarà devoluto secondo le

disposizioni di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, C.T.S., (Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni da assumersi da parte del Consiglio Direttivo della Associazione.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inoltrata con le modalità di cui al citato art. 9. In caso di silenzio, il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

Per quanto non indicato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile, al D.Lgs.n.117/2017 ed alle norme in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Firmato: Leo Maiorino, Luigi Monti